

Emissioni in atmosfera - valori limite di emissione e prescrizioni

Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla planimetria dello stabilimento datata 17/12/2025, pervenuta in data 12/01/2026, prot.n. 1115

Operazioni di levigatura, carteggiatura e spolvero dei manufatti

Punti di emissione nn. 4, 5, 7 e 9

Parametro: polveri

Valore limite di emissione: 10 mg/m³

Punto di emissione n. 13

Parametro: polveri

Valore limite di emissione: 5 mg/m³

Operazioni di verniciatura a spruzzo con tinteggiatrice automatica e relative operazioni di essiccazione in forno, verniciatura manuale ed automatizzata a spruzzo di fondo a solvente con carosello, verniciatura manuale ed automatizzata a spruzzo di fondo e finitura con nuovo carosello (B), verniciatura manuale a spruzzo di finitura a solvente con due caroselli e relative operazioni di appassimento con emissioni convogliate al combustore termico rigenerativo, operazioni di verniciatura manuale a spruzzo di prodotti vernicianti ad acqua, operazioni di appassimento a servizio del carosello di finitura (A)

Punti di emissione nn. 6, 8 e 12

Parametro: composti organici volatili

L'attività di verniciatura, per la tipologia e quantità di materie prime contenenti solventi utilizzate, ricade nel campo di applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 parte V con l'attività individuata al punto 2 d) della parte II dell'allegato III del succitato decreto, con soglia di consumo di solvente > di 15 t/a.

Per le operazioni di verniciatura, effettuate con l'impiantistica, le materie prime e l'operatività dichiarate nell'istanza pervenuta in data 12 gennaio 2026, prot.n. 1115 e successivamente integrata in data 13/05/2026, prot.n. 28336, il gestore dovrà garantire i seguenti valori limite di emissione:

Punti di emissione nn. 6, 8 e 12

Parametro: composti organici volatili (espressi come carbonio organico totale)

Valore limite di emissione: 50 mgC/m³

Punto di emissione n. 8

Parametro: aldeidi

Valore limite di emissione: 20 mg/m³ con soglia di rilevanza $\geq$ 100 g/h

Parametro: formaldeide e benzene

Valore limite di emissione 5 mg/m³ con soglia di rilevanza $\geq$ 10 g/h

Parametri: toluene e stirene (H361d)

Valore limite di emissione: 20 mg/m³ con soglia di rilevanza $\geq$ 100 g/h.

Operazioni di applicazione a spruzzo di prodotti vernicianti all'acqua

Punto di emissione n. 12

Parametro: polveri (particelle di vernice)

Valore limite di emissione: 3 mg/m³

Si prescrive inoltre il monitoraggio da eseguirsi con cadenza annuale sul punto di emissione n. 8 dei parametri ossidi di azoto espressi come NO_x e monossido di carbonio (CO).

Il consumo di composti organici volatili autorizzato è di **171,46 t/anno** (incluso il solvente recuperato);

Valore limite di emissione diffusa di riferimento: **18,00 t/anno**.

La temperatura minima in camera di combustione dovrà essere non inferiore a 750 °C.

Nel carosello di applicazione manuale a spruzzo afferente al punto di emissione n. 12 potranno essere applicati esclusivamente prodotti all'acqua con le caratteristiche generali comunicate con l'istanza pervenuta il 19/04/2024, prot.n. 22027.

Operazioni di produzione calore con un impianto di combustione alimentato con gas metano di potenzialità termica nominale di 1,02 MW

Punto di emissione A

L'impianto si configura come medio impianto di combustione esistente. Con l'introduzione delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 152/2006 dal D.Lgs. n. 183/2017, tale impianto è soggetto alle prescrizioni dell'art. 273-bis del succitato D.Lgs. n. 152/2006. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del succitato articolo, la ditta dovrà presentare apposita istanza di autorizzazione **entro il 1 gennaio 2028**. Entro lo stesso termine, la ditta dovrà, ove tecnicamente possibile, dotare l'impianto di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. Tale sistema dovrà avere caratteristiche conformi a quanto prescritto all'art. 294 commi 1 e 3-bis del D.Lgs.n. 152/2006.

Emissioni odorigene

Con riferimento alle operazioni di verniciatura, appassimento ed essiccazione manufatti verniciati che ricadono nell'elenco delle attività soggette ai disposti dell'art. 275 comma 2 del D.Lgs.n. 152/2006, la ditta, al fine di eliminare/minimizzare la formazione/emissione di sostanze odorigene, deve mettere in atto tutti gli accorgimenti descritti a margine del monitoraggio odorigeno i cui esiti sono pervenuti in data 13 dicembre 2022, prot.n. 72507 e perfezionati in data 5 giugno 2024, prot.n. 31757.

In caso di documentate segnalazioni di molestie odorigene, l'Amministrazione si riserva di richiedere uno studio di impatto odorigeno mediante modello di dispersione, assegnando un termine per la sua elaborazione e trasmissione. Si applica, ove pertinente, quanto previsto dal decreto direttoriale MinAmbiente 28 giugno 2023, n. 309 - Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività e relativi allegati.

Valutazioni ai sensi dell'art. 271 c. 7-bis del D.Lgs.n. 152/2006

In data 23 dicembre 2025, prot.n. 72533, la ditta ha comunicato la sostituzione delle materie prime contenenti la sostanza (bis(2-etilesanoato) di cobalto), classificata H360FD, con una nuova miscela "accelerante per prodotti vernicianti PE" non contenente sostanze classificate H340, H350, H360 o sostanze SVHC.

La sostanza sostanza classificata SVHC (dioctyltin dilaurato) non compare più nelle SDS dei prodotti di vernice opaca utilizzati. Tali prodotti contengono toluene classificato H361d.

Nell'ipotesi venisse modificata la classificazione delle sostanze o delle miscele utilizzate nel ciclo produttivo, il gestore, entro il termine di tre anni dalla modifica, dovrà presentare istanza di autorizzazione per l'adeguamento alle disposizioni previste dall'art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. n. 152/2006. L'introduzione nel ciclo produttivo di sostanze classificate pericolose ai sensi dei regolamenti europei n. 1272/2008 e n. 1907/2006 deve essere preventivamente autorizzata.

Emissioni non soggette ad autorizzazione

Per l'impianto termico civile alimentato a gas metano, di potenzialità termica nominale 26,3 kW che genera emissioni afferenti al punto B, vale quanto previsto ai Titoli II e III della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.

Le emissioni derivanti dall'evacuazione dell'umidità residua presente nel magazzino aereo nel punto di scarico dei manufatti essiccati del carosello dedicato all'applicazione di prodotti ad acqua, afferenti al punto di emissione S1, vengono riconosciute non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.n. 152/2006.

Procedure di messa in esercizio e regime (operazioni di verniciatura manuale ed automatizzata a spruzzo di fondo e finitura con nuovo carosello (B) - punto di emissione n. 8; operazioni di spolvero - punto di emissione n. 13)

L'impresa, almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, né da comunicazione alla Provincia.

La messa a regime dell'impianto deve essere effettuata entro **60 giorni** dalla data di messa in esercizio dello stesso.

Punto di emissione n. 13

Entro **60 giorni** successivi alla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla Provincia i risultati delle misurazioni alle emissioni effettuate in un periodo rappresentativo di marcia controllata dell'impianto del parametro polveri.

Misure analitiche di autocontrollo

a) Operazioni di levigatura, carteggiatura e spolvero dei manufatti -

Punti di emissione nn. 4, 5, 7 e 9

Non si prescrivono ulteriori misure analitiche di autocontrollo.

Punti di emissione nn. 7 e 9

Devono essere registrati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sugli impianti di depolverazione installati.

Punto di emissione n. 13

Dopo la prima serie di misure analitiche di autocontrollo da effettuare e trasmettere secondo quanto previsto dalle procedure di messa in esercizio ed a regime dell'impianto, non si prescrivono ulteriori misure analitiche di autocontrollo.

b) Operazioni di verniciatura a spruzzo con tinteggiatrice automatica e relative operazioni di essiccazione in forno, verniciatura manuale ed automatizzata a spruzzo di fondo a solvente con carosello, verniciatura manuale ed automatizzata a spruzzo di fondo e finitura con nuovo carosello (B), verniciatura manuale a spruzzo di finitura a solvente con due caroselli e relative operazioni di appassimento con emissioni convogliate al combustore termico rigenerativo, operazioni di verniciatura manuale a spruzzo di prodotti vernicianti ad acqua, operazioni di appassimento a servizio del carosello di finitura (A) - *punti di emissione nn. 6, 8 e 12*

Il gestore deve dimostrare la conformità delle emissioni di composti organici volatili, generate dall'attività di verniciatura ai valori limite di emissione stabiliti per le emissioni:

- convogliate;
- diffuse.

Il gestore deve inoltre elaborare e trasmettere un Piano di gestione dei Solventi secondo le indicazioni riportate nella parte V dell'allegato III al D.Lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152 parte V.

Per l'elaborazione del Piano di Gestione dei Solventi l'azienda deve quantificare:

- la tipologia di prodotti vernicianti, diluenti/solventi additivi utilizzati
- l'input di solvente
- il consumo di solvente
- l'eventuale recupero di solvente mediante distillazione (mediante registrazione puntuale del materiale recuperato)
- la presenza di solvente nei rifiuti prodotti
- le emissioni diffuse
- le emissioni convogliate in atmosfera
- la quantità di COV ossidata al combustore, mediante campionamenti sia in ingresso che in uscita dal combustore termico
- l'operatività degli impianti di verniciatura.

I risultati delle misure analitiche effettuate e la documentazione richiesta, devono essere trasmessi a questa amministrazione *entro il mese di aprile* di ogni anno.

Per l'elaborazione del Piano di Gestione dei Solventi la ditta deve utilizzare un periodo di osservazione di 12 mesi (gennaio - dicembre) dell'anno precedente a quello di trasmissione del Piano.

Al fine di elaborare il piano di gestione dei solventi organici, determinare il valore annuale di emissione dei composti organici volatili e quantificare i parametri benzene, stirene e toluene, le analisi chimiche sui punti di emissione nn. 6, 8 e 12 devono essere effettuate, relativamente al parametro composti organici volatili anche con il metodo CEN/TS 13649 (oltre che con il metodo UNI EN 12619 prescritto).

- i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0° C e 101,3 kPa);
- per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate in allegato VI alla parte V del D.Lgs.n. 152/2006, punto 2.3 e nel paragrafo 5 delle Linee Guida camini "Standardizzazione delle Metodologie operative per il campionamento delle emissioni in atmosfera", pubblicato sul sito internet della Provincia www.provincia.treviso.it;
- per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi;
- modalità di campionamento diverse, legate alla durata o alla discontinuità dell'emissione, devono essere preventivamente comunicate.

Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera

Sistemi di trattamento degli effluenti gassosi presenti:

Operazioni	Sistema di trattamento	Punti di emissione
Operazioni di levigatura, carteggiatura e spolvero dei manufatti	Filtro a maniche	7
Operazioni di verniciatura a spruzzo con tinteggiatrice automatica e quattro caroselli di verniciatura di fondo e finitura manuale e /o automatizzata a spruzzo e relative operazioni di essiccazione	Scrubber a umido + combustore termico rigenerativo	8
Operazioni	Sistema di trattamento	Punti di emissione
Operazioni di spolvero	Filtro a tasche	9
Operazioni di spolvero e carosello di verniciatura di fondo e finitura all'acqua ed operazioni di essiccazione	Scrubber ad umido	12

- L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione;
- le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione;
- le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento devono essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
- il sistema by-pass a servizio degli impianti di verniciatura afferenti al punto di emissione BP potrà essere attivato solamente in caso di arresto del sistema di aspirazione degli impianti di verniciatura o in caso di fermo per avaria dell'impianto di termocombustione, in presenza di situazioni di emergenza elencate nella procedura trasmessa in data 21/10/2022, prot.n. 61334;

- qualora l'esercizio a regime dell'impianto di termocombustione non venisse ripristinato nelle 8 ore successive al fermo impianto la ditta ne dà comunicazione alla Provincia di Treviso;
- la posizione on-off del by-pass dovrà essere registrata con sistema automatico;
- qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura

I punti di emissione nn. 8, 12 e 13 devono essere dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera, che abbiano le seguenti caratteristiche: due tronchetti da 4" muniti di controflangia, posti sulla stessa sezione a 90° l'uno con l'altro.

Il punto di emissione n. 6 deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera, che abbiano le seguenti caratteristiche: diametro interno 2" ½ con filettatura gas.

Il posizionamento dei tronchetti di prelievo, le piattaforme di lavoro, l'accessibilità in sicurezza devono rispettare i requisiti indicati nelle linee guida ARPAV - Provincia 2024.

Le linee guida ARPAV- Provincia 2024 "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera" sono scaricabili dal sito internet della Provincia www.provincia.treviso.it.

Per tutte le emissioni in atmosfera non interessate al controllo analitico periodico, questa Amministrazione si riserva di chiedere, qualora ritenuto necessario, l'esecuzione di analisi assegnando un termine per la realizzazione delle opere necessarie all'esecuzione delle stesse (prese e scale di accesso).

Metodi analitici

- Metodo di cui alla norma UNI EN ISO 16911-1 per la misura di velocità e portata dei flussi gassosi convogliati;
- Metodo UNI EN 12619 per la misura dei composti organici volatili espressi come Carbonio Organico Totale, al fine di determinare il rispetto del valore limite assegnato;
- Metodo di cui alla norma UNI CEN/TS 13649 per la misura dei composti organici volatili al fine di determinare l'emissione convogliata di COV dello stabilimento per l'elaborazione del Piano di Gestione dei Solventi ed il rispetto del valore limite dei parametri toluene, benzene e stirene;

- Metodo di cui alla norma UNI CEN/TS 17638 per la determinazione della formaldeide;
- Metodo di cui alla norma EPA TO 011 oppure EPA TO-5, oppure EPA 0110 oppure EPA TO-11A oppure NIOSH 2018 per la determinazione delle aldeidi;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri;
- Metodo di cui alla norma UNI 10878, oppure UNI EN 14792 per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 15058 oppure ISO 12039 per la determinazione del monossido di carbonio.